ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/14/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO GENERALE RELATIVO ALL'INFORMAZIONE E ALLA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 8

Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori

Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, nonche' alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.

Versione in vigore dal 22 marzo 2007, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
Estremi	Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-25-2007/art-8-relazione-con-le-disposizioni-nazionali-in-materia-di-informazione-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it